COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

17.

SEDUTA DI SABATO 18 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 127

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disposizioni per l'estensione delle pensioni privilegiate ai superstiti dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti a seguito di atti di terrorismo e di criminalità mafiosa (3431) 133

Mancini Vincenzo, *Presidente* 133, 134

Innocenti Renzo (gruppo PDS), *Relatore* 133

Pizzinato Antonio (gruppo PDS) 134

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Viti ed altri: Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari (3488) 127

Mancini Vincenzo, *Presidente* 127, 128, 129, 130

Colombo Umberto, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* 128

PAG.

Ghezzi Giorgio (gruppo PDS) 129

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC) 128

Pizzinato Antonio (gruppo PDS) 130

Ratto Remo (gruppo repubblicano) 129

Sapienza Orazio (gruppo DC), *Relatore* 127, 129

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Coviello ed altri: Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3435) 130

Mancini Vincenzo, *Presidente* 130, 132

Pizzinato Antonio (gruppo PDS) 132

Ratto Remo (gruppo repubblicano), *Relatore* 130

Principe Sandro, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 132

La seduta comincia alle 8,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 3488.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Viti ed altri: Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari (3488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viti, Paciullo e Sanese: « Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari (3488) ».

Ricordo ai colleghi che in sede di ufficio di presidenza si era convenuto, relativamente all'esame in sede legislativa dei provvedimenti indicati all'ordine del giorno, di avviare esclusivamente la relazione, in modo tale da poter esprimere in mattinata, evitando turbative e preoccupazioni, il parere sul riordino della legislazione portuale, senza immaginare la necessità di apprestare schieramenti e reclutamenti particolari.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Sapienza, ha facoltà di svolgere la relazione.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Signor presidente, signor ministro, debbo confessare di avere qualche difficoltà nell'affrontare la relazione sul provvedimento in esame, che è stato preceduto da una lotta sindacale da parte dei lavoratori interessati, nonché da prese di posizione negative provenienti da non piccola parte degli intellettuali e dei docenti universitari del nostro paese. L'ultima presa di posizione per la verità durissima, comparsa qualche giorno fa su *la Repubblica*, è di Alessandro Figà Talamanca; questi rileva che un provvedimento come quello in esame, svincolato da una politica complessiva dell'università, rischia di essere un'ennesima occasione sprecata, di rappresentare soltanto la soluzione a problemi di ordine particolare senza una visione generale della questione.

Tuttavia il problema esiste, non può essere ignorato e dobbiamo cercare di affrontarlo nel migliore dei modi. Debbo confessare per amore di verità di avere qualche perplessità sul provvedimento (non certamente analoga a quelle espresse da Alessandro Figà Talamanca), anche perché per esperienza so che nel passato – in qualche caso, non in tutti – l'inquadramento di questi tecnici laureati non è stato operato secondo criteri che consentissero di accertare la loro capacità di essere all'altezza del compito affidato.

La proposta di legge in esame prevede un giudizio di idoneità, ripetibile per due volte, che mi auguro, qualora il provvedimento venga approvato, sia il più serio possibile, proprio per evitare l'accesso alla carriera di ricercatore di personale

privo delle capacità corrispondenti al ruolo nel quale dovesse essere inquadrato. Qualora il giudizio in oggetto non venisse superato, il soggetto verrebbe ricollocato nel ruolo di provenienza.

Rassegno la proposta di legge in esame alla vostra attenzione con le perplessità che ho avuto modo di manifestare, affidando all'intelligenza e alla comprensione dei colleghi il giudizio da esprimere anche rispetto alla prosecuzione dell'iter del provvedimento stesso.

UMBERTO COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia*. Signor presidente, onorevoli deputati, il Ministero dell'università sta definendo con un apposito gruppo di lavoro operante in seno allo stesso ministero e con una commissione consultiva istituita presso l'Accademia nazionale dei Lincei i criteri dell'autonomia didattica e scientifica.

In questo ambito stanno prevedendo un'organica riforma della posizione giuridica di professori e ricercatori universitari, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

In questo contesto sono previste le modalità di reclutamento basate sempre e comunque su concorsi pubblici e aperti, cui potranno partecipare anche soggetti che attualmente esercitano di fatto funzioni non corrispondenti ad un'adeguata posizione formalmente riconosciuta (ed è questo il caso dei tecnici laureati).

Questo Governo ritiene che ogni provvedimento riguardante specifiche posizioni e singole categorie potrebbe pregiudicare l'elaborazione di criteri armonici generali cui dovranno ispirarsi i concorsi universitari.

Tale posizione è stata da me espressa ieri al CUN – il Consiglio universitario nazionale, che è il massimo organo elettivo di rappresentanza di tutto il sistema universitario e quindi anche del personale non docente – il quale all'unanimità ha dichiarato di condividere tale orientamento. In tal senso si è pronunciata anche la conferenza nazionale dei rettori.

Per questi motivi il Governo esprime parere contrario all'esame in sede legislativa di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Signor ministro, mi consenta per quest'ultima parte di farle rilevare che, ove il Governo ritenesse di intraprendere questa strada, dovrebbe osservare norme regolamentari che vanno rispettate. Non mi trincero dietro al fatto procedurale...

UMBERTO COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia*. Ho anticipato...

PRESIDENTE. No, signor ministro, le sto dicendo qualcosa che può apparire insolita.

La ringrazio per i rilievi mossi nella prima parte del suo intervento che, rispetto anche alle perplessità espresse nella sua relazione dall'onorevole Sapienza, ci ripagano sul piano delle preoccupazioni che nutriamo sotto il profilo della coerenza rispetto a scelte assunte dal Governo e da questa Commissione. Le do quindi atto della coerenza, della sensibilità e dell'attenzione.

In ordine alla contrarietà all'assegnazione in sede legislativa – aspetto procedurale che non intacca minimamente la sostanza, la valenza, lo spessore delle dichiarazioni da lei rese – faccio presente che il regolamento disciplina all'articolo 92, comma 4, tale evenienza; il Governo potrà dunque avvalersi, ove lo ritenga necessario, di tale strumento.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato le dichiarazioni del ministro e devo dire che anche noi in generale conveniamo sulla necessità di assicurare un'unità di insieme relativamente al difficile governo delle università. Attualmente, infatti, le diverse figure presenti al loro interno svolgono una sola funzione, quella docente, rispetto alla quale intendono essere riconosciute. Dobbiamo quindi metterci d'accordo su quelle che debbono rimanere all'interno degli atenei.

Non ho nessuna difficoltà a riconoscere il lavoro svolto e tuttavia in aula, in occasione dell'esame del disegno di legge collegato alla legge finanziaria, la Presidenza ha considerato inammissibile l'emendamento Viti 5.48, identico al testo della proposta di legge in discussione, in quanto comportava nuovi oneri non quantificati. Leggo le motivazioni di tale giudizio: « l'inserimento, dopo un triennio, dei tecnici laureati diventati ricercatori e confermati nel ruolo di ricercatori comporta nuovi oneri costituiti dal differenziale tra gli emolumenti, e la relativa progressione, di tecnico laureato e quelli di ricercatore confermato; in secondo luogo, non è precisato se il passaggio in detto ruolo di ricercatore avvenga nei limiti dell'organico vigente ovvero anche in sovrannumero; in terzo luogo, nell'immediato, il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo speciale di ricercatore non confermato libera posti nell'organico dei tecnici laureati ». Allora...

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Debbo dire che il progetto prevede la soppressione dei posti coperti dai tecnici laureati divenuti ricercatori non confermati.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Si può dire che questa osservazione costituiva un elemento in più.

Anche sulla base delle dichiarazioni rese dal Governo, ritengo che si renderebbe necessario un esame della Commissione bilancio sulla proposta di legge nel suo insieme.

PRESIDENTE. Onorevole Nucci Mauro, senza voler infierire, le stranezze nello scorcio di questa legislatura mi appaiono sorprendenti, perché mi risulta che il provvedimento in esame non sarebbe stato assegnato alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere. La vicenda mi rende inquieto; in ogni caso, anche in relazione alle osservazioni espresse dalla Presidenza in aula rispetto ad oneri non quantificati e non quantificabili, mi sembra che, in ossequio ad una consuetudine che non può non essere osservata, come minimo sarebbe necessario assegnare il provvedimento in sede consultiva alla Commissione bilancio. Mi sorprende che la fretta sia tanta da superare anche lo scoglio della Commissione filtro competente ad esaminare gli aspetti economici. Anche se non risultano incidenze immediate, una valutazione complessiva sarebbe utile; diversamente, parrebbero singolari le motivazioni sulla cui base è stato dichiarato inammissibile l'emendamento cui l'onorevole Nucci Mauro ha fatto riferimento.

GIORGIO GHEZZI. Desidero rapidamente confermare le perplessità esposte dal relatore ed affermare che condivido l'indirizzo espresso dal Governo sulla necessità di non inserire elementi di turbativa nell'elaborazione della nuova disciplina prevista ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 29, decreto che, come sappiamo, è a sua volta oggetto di una norma nel terzo schema di decreto correttivo presentato dal ministro Cassese.

Evidenzio la necessità di richiedere il parere della Commissione bilancio, cui peraltro dovrebbe aggiungersi a mio avviso anche quello della Commissione cultura. Penso valga la pena, signor ministro, di terminarla una buona volta con i giudizi di idoneità: altro sono i concorsi per ricercatori universitari, altro quelli cui si accede solo sulla base del diploma di laurea. Mi sembra risibile la previsione secondo cui chi non superi per due volte il giudizio di conferma viene ricollocato nel ruolo di provenienza in quanto tutto si può guadagnare e nulla si rischia.

Per tutti questi motivi condivido il giudizio del relatore; eventualmente qualcosa di più preciso si potrà dire nel futuro se si vorrà procedere alla costituzione di un Comitato ristretto o a qualcosa del genere.

REMO RATTO. Signor presidente, durante la mia vita quando ancora non facevo parte di questa Camera vedevo sempre con preoccupazione i *rash* finali

con cui passavano molti provvedimenti che normalmente non sarebbero stati approvati.

Il fatto che la proposta sia stata presentata lo scorso 15 dicembre e già sia al nostro esame mi preoccupa. Questa sensazione è poi confermata dalla lettura dei commi 3 e 4 che prevedono due passaggi di giudizio, istituiscono un ruolo speciale per i tecnici laureati che abbiano superato il giudizio di idoneità e stabiliscono che quanti non superino per due volte il giudizio di conferma sono ricollocati nel ruolo di provenienza secondo una soluzione piuttosto impropria.

Esprimiamo dunque una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

ANTONIO PIZZINATO. Desidero solo evidenziare ancora una volta la necessità di richiedere il parere della Commissione bilancio prima che il provvedimento venga posto nuovamente all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta, riservandomi di verificare con la Presidenza gli aspetti riguardanti l'esame del provvedimento in sede legislativa e l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Discussione della proposta di legge senatori Coviello ed altri: Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (3435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Coviello, Stefanelli, Manfroi, Daniele Galdi, Meriggi, De Paoli, Anesi, Innocenti, Tani, Doppio, Moschetti, Carlotto, Polenta, Pistoia, Donato e Condarcuri: « Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° dicembre 1993.

Comunico che siamo in attesa dei pareri delle Commissioni I e V.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Ratto, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

REMO RATTO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame era stata presentata al Senato il 22 aprile di quest'anno ed è stata trasmessa alla Presidenza della Camera il 2 dicembre scorso.

Mi soffermo brevemente sulla storia del Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia per comprendere i diversi passaggi.

Tale fondo è stato istituito con la legge 4 dicembre 1956, n. 1450 come gestione speciale nell'ambito dell'INPS sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Nell'ambito di questa normativa è da rimarcare l'articolo 5, comma 1, secondo cui sono obbligatoriamente iscritti a questo fondo tutti i dipendenti delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dell'Italcable, compreso il personale supplente di commutazione e i dirigenti; veniva invece esclusa, ai sensi del comma 3, l'iscrizione degli apprendisti, del personale assunto per lavoro di carattere occasionale o temporaneo e di quello assunto temporaneamente in ottemperenza a particolari disposizioni del contratto collettivo o di leggi.

Successivamente con legge 11 dicembre 1962, n. 1790 veniva previsto un primo ampliamento, ossia l'iscrizione al Fondo di tutti i dipendenti che esercitassero il controllo e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia e delle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali. L'articolo 5 prevedeva inoltre che i soggetti sopra indicati, di età superiore ai 45 anni per

gli uomini e ai 40 per le donne, potevano optare per la conservazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purché ne facessero richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

È infine intervenuta la legge 29 gennaio 1992, n. 58 di riforma del settore delle telecomunicazioni, che all'articolo 5 introduce: l'obbligo di iscrizione al fondo in esame – con effetti dal 20 febbraio 1992 – dei dipendenti delle società SIP, STET, Italcable e Telespazio anche se assunti a termine o comunque non a tempo indeterminato per lavori di carattere eccezionale e temporaneo (primo passaggio sostanzioso), dei dirigenti di tali società – già assicurati in base alla legge n. 44 del 1973 all'Istituto nazionale di previdenza delle aziende industriali – derogando alla legge istitutiva dell'INPDAI, nonché del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e del Ministero delle poste e delle comunicazioni addetto ai settori di attività da trasferire alla nuova società IRITEL (concessionaria dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, dell'installazione e dell'esercizio dei relativi impianti), sempre che non avesse optato per la permanenza nel pubblico impiego.

Peraltro verso l'articolo 5 sancisce l'obbligo per l'IRITEL e le altre società concessionarie operanti con il fondo (SIP, Italcable, Telespazio e SIRM) – sottolineo tale aspetto cui si collega la proposta di legge in esame – di garantire a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge la costituzione presso il fondo di una posizione assicurativa unificata, che comprenda tutte le posizioni previdenziali comunque costituite per pregressa iscrizione presso varie forme di previdenza. A tal fine le società predette sono tenute a versare al fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338, al netto del trasferimento al fondo, da parte delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento.

Come dicevo, la proposta in esame si aggancia alla seconda parte dell'articolo 5 della legge n. 58, che fa obbligo alle aziende dell'unificazione, compiendo un passo avanti per rendere pienamente operante la normativa.

Il testo prevede infatti che il recupero dei contributi versati ad altri fondi non operi soltanto nei confronti del personale del servizio, ma anche di quello che nel frattempo sia andato in pensione. Anche in questo caso si prevede di porre a carico delle aziende la differenza tra la riserva matematica che deve essere costituita presso il Fondo di telefonia e l'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso annuo del 4,5 per cento annuo.

Si vuole rendere pienamente operante la norma, in modo da non discriminare chi nel frattempo non sia più in servizio, in quanto il mancato trasferimento nel fondo di tutta la contribuzione previdenziale pregressa rendeva in molti casi impossibile la totalizzazione dei periodi in un'unica gestione ed impediva il raggiungimento del requisito minimo previsto per il diritto alla pensione di vecchiaia.

La proposta di legge non comporta direttamente un maggiore onere per lo Stato, ma per le aziende cui viene posto l'onere del maggior carico.

Esistono precedenti in materia? La legge 25 novembre 1971, n.1079 con cui viene istituito il Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, prevede all'articolo 3 che a richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con dirittto a pensione a carico del relativo fondo, successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto o della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa.

Analoga disposizione è contenuta nel comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1973, n.44, recante « Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » relativamente al fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i dirigenti di aziende industriali. In realtà, tale disposizione, diversamente da quanto affermato nella relazione presentata al Senato sulla proposta di legge in esame, dispone che il riconoscimento dei pregressi periodi contributivi possa avvenire solo qualora questi « non abbiano dato luogo a pensione ». Questo dato comunque non infirma il provvedimento in esame che invece trova un esempio illustre nel fondo per i dipendenti delle aziende elettriche pubbliche e private.

ANTONIO PIZZINATO. Credo sia opportuno richiedere il parere della Commissione V, anche se, come sottolineava l'onorevole Ratto nella sua puntuale relazione, gli oneri non ricadono sullo Stato ma su aziende a prevalente partecipazione statale.

Esprimendo il consenso del nostro gruppo a questa proposta di legge e alla sua rapida e definitiva approvazione, stante la situazione che si è determinata, nel momento in cui si conclude l'iter legislativo riguardante la costituzione della nuova concessionaria telefonica, mi sia consentito sottolineare un aspetto. Spesso l'esame frettoloso dei provvedimenti sul finire della legislatura ostacola una valutazione approfondita, sicché si è poi costretti ad intervenire nuovamente con interpretazioni autentiche; anche in questo caso, il provvedimento in esame è la conseguenza dell'attività svolta nella X legislatura il giorno precedente la chiusura dei lavori. Tralascio di sviluppare le conseguenze di questo ragionamento.

PRESIDENTE. Il richiamo a questi aspetti ci deve rendere preoccupati e pensosi rispetto all'attività dei giorni prossimi. Dovremo attivare al massimo la nostra vigilanza per evitare che in un tempo successivo si faccia riferimento a noi come allegri e disinvolti legislatori nell'ultimo tratto della legislatura.

SANDRO PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Intervengo rapidamente per rassegnare tre osservazioni su questa proposta di legge.

Il contenuto del provvedimento, anzitutto, deroga al principio della non trasferibilità delle posizioni assicurative di soggetti già titolari della pensione.

In secondo luogo, può indurre effetti emulativi rispetto a soggetti titolari di posizioni analoghe.

È vero inoltre che la proposta di legge non inficia l'equilibrio finanziario dello Stato e tuttavia può produrre effetti negativi sull'equilibrio finanziario delle aziende. Il problema deve far riflettere gli onorevoli colleghi in relazione al fatto che, trattandosi di aziende le quali gestiscono pubblici servizi, l'effetto negativo potrebbe riversarsi sugli utenti che poi debbono pagare le prestazioni.

Volevo sottoporre queste brevi considerazioni per una meditazione da parte degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Sarà bene acquisire nella seduta successiva l'orientamento finale del Governo, perché queste osservazioni impongono a mio avviso più di una meditazione rispetto all'iter ulteriore.

Voglio ricordare all'onorevole sottosegretario – del resto ha seguito i lavori dell'altro ramo del Parlamento - che le sue osservazioni, senza volerle togliere il merito della novità, sono esattamente corrispondenti a quelle espresse presso la Commissione bilancio del Senato. Nella seduta del 24 novembre 1993 veniva infatti espresso in quella sede un parere sostanzialmente contrario alla proposta di legge in esame; ciò nonostante, poiché abitualmente le notti portano consiglio soprattutto quando sono più di una, il 30 novembre successivo, senza più dar conto

dei rilievi precedentemente mossi, assumeva senza altra motivazione una posizione favorevole.

Sarei quindi grato se nella seduta successiva il Governo esprimesse sugli aspetti che sono stati evidenziati un definitivo orientamento, che potrà risultare utile alle determinazioni finali.

Se non vi sono altre considerazioni al riguardo, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'estensione delle pensioni privilegiate ai superstiti dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti a seguito di atti di terrorismo e di criminalità mafiosa (3431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'estensione delle pensioni privilegiate ai superstiti dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti a seguito di atti di terrorismo e di criminalità mafiosa ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generale.

L'onorevole Innocenti, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO INNOCENTI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame concerne la modifica estensiva di norme già vigenti che riguardano le pensioni privilegiate ai superstiti dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti a seguito di atti di terrorismo e di criminalità mafiosa.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce il sesto comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 che determina la misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza deceduti in attività di servizio per effetto diretto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose. Le modifiche proposte con il disegno di legge in esame estendono i soggetti cui si fa riferimento, individuati nei dipendenti statali di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, compreso il personale docente e non docente delle università. In proposito vorrei chiedere al Governo un chiarimento. Mi sembra che possa insorgere qualche confusione per alcune categorie di lavoratori che erano comprese nella formulazione del sesto comma dell'articolo 93 e che, richiamando i dipendenti statali indicati all'articolo 1, rischiano di non essere ricomprese nel beneficio. Ricordo che ai sensi del secondo comma di tale articolo sono dipendenti statali, agli effetti del testo unico in questione, gli impiegati civili e gli operai dello Stato, i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statale e i militari delle Forze armate e dei corpi di polizia. Trattandosi di una modifica estensiva, sarebbe un controsenso se si arrivasse a queste conseguenze; penso, per esempio, ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato, rispetto ai quali credo debba esser data un'esplicita risposta. Tali dubbi sono avvalorati dal riferimento al personale docente e non delle università – che pure dovrebbe essere incluso, per lo meno per quanto concerne quello non docente, tra gli impiegati statali – che il secondo comma dell'articolo 1 del decreto n. 1092 non cita espressamente.

Credo sia da rilevare positivamente il fatto che rispetto alla normativa esistente venga espressamente eliminato il riferimento al decesso in attività di servizio, avendo riguardo al diretto effetto di ferite o lesioni riportate a causa del servizio in conseguenza delle azioni terroristiche o criminose o nel corso di operazioni di ordine pubblico. Del resto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1987, aveva dichiarato illegittima la norma nella parte in cui limitava il

trattamento di pensione privilegiata ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

La terza modificazione prevede l'esclusione ai fini del computo della misura complessiva della pensione dell'importo dell'indennità di istituto.

L'articolo 2 del disegno di legge si sofferma sulle modalità di esercizio del diritto. Vorrei rilevare in proposito che la normativa esistente individua nel 1° luglio 1964 la data da cui viene applicata la disciplina, mentre nel testo in esame le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1969. Vorrei comprendere per quale motivo sia stato introdotto questo elemento di differenziazione.

Credo inoltre debba essere chiarito il senso del comma 3 dell'articolo 2 che recita: « Restano ferme le disposizioni previste in materia dalle leggi vigenti per gli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi e forze di polizia ». Poiché all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia sono considerati dipendenti statali, non vorrei che la citata previsione ingenerasse confusione, per cui bisognerebbe specificare a che cosa si fa riferimento quando si citano « le disposizioni previste in materia dalle leggi vigenti ».

L'articolo 3 individua la copertura del provvedimento in 3 miliardi e 700 milioni per il triennio 1994-1996.

Concludo esprimendo parere favorevole al provvedimento ed evidenziando la necessità di definire meglio il testo, anche alla luce delle risposte che verranno fornite dal Governo e da quanto emergerà nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. L'insieme delle considerazioni e dei rilievi mossi dal relatore, che mi trovano consenziente, impongono l'esigenza di aggiornare i nostri lavori in attesa di ricevere gli opportuni chiarimenti dal Dipartimento della funzione pubblica (sollevo in tal modo dal disagio il sottosegretario, che ha assicurato la sua presenza per consentire il proseguimento dei lavori, ma non ha seguito per un criterio di competenza il provvedimento in esame) e sulla base degli stessi — pregherei in tal senso il relatore — di approntare le misure correttive che si rendessero necessarie per la chiarezza e la migliore intelligenza del provvedimento. Una volta approvate in linea di principio, potranno così essere inviate in tempo utile alla Commissione bilancio perché si pronunci, oltre che sul provvedimento, sugli emendamenti che eventualmente vorremo introdurre.

ANTONIO PIZZINATO. Signor presidente, esprimiamo il nostro assenso alle dichiarazioni testé fatte circa l'esigenza da parte del Governo di puntualizzare gli aspetti evidenziati dal relatore Innocenti. Una volta ricevuti questi chiarimenti ed il parere della Commissione bilancio, daremo il nostro assenso alla proposta considerato l'alto valore morale, oltre che politico e sociale, della stessa.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, nel corso della quale acquisiremo i necessari chiarimenti dal rappresentante del Governo e prenderemo in esame le proposte modificative che si renderanno necessarie.

La seduta termina alle 9,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 21 dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO